

## IL DECRETO-LEGGE N. 173 DEL 2022: RIORDINO MINISTERI. UNA SCELTA IDENTITARIA ED IDEOLOGICA

Il decreto-legge in esame è riconducibile alla **finalità principale**, enunciata nel preambolo, di procedere ad un “**complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri**”, in coincidenza con l’avvio dell’attività del nuovo Governo di destra.

Le mutate denominazioni dei Ministeri operate dal provvedimento sono frutto di **scelte identitarie ed ideologiche non condivise dal [Partito democratico - Italia democratica e progressista \(PD-IDP\)](#)**, come evidenziato da subito nel corso dell’esame parlamentare, già in Commissione.

**Manca una chiara ed inequivoca ripartizione di competenze** tra i ministeri medesimi, in ciò generando un’**ulteriore confusione nella suddivisione dei compiti** affidati alle diverse amministrazioni centrali dello Stato, considerato che dall’attuazione del decreto-legge, come presentato alla Camera, si dovrebbe provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Legittimo appare pertanto il dubbio che Governo e maggioranza **non saranno in grado di garantire quella “neutralità finanziaria”** promessa nel provvedimento con riguardo alle nuove strutture ministeriali da esso istituite.

A questo proposito, tra l’altro, il **PD-IDP** ha chiesto, decorsi tre mesi dall’approvazione della legge di conversione del decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle procedure di riorganizzazione di tutti i ministeri e sul loro **impatto nell’attuazione del PNRR**.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, risulta ancora **più grave** la decisione presa dal Governo e dalla sua maggioranza, con alcuni emendamenti al provvedimento, di **aumentare il personale degli staff di diretta collaborazione** dei ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione. Una **misura contestata dal PD-IDP** perché si tratta di **personale che svolge un’attività di supporto agli organi politici**, con oneri non indifferenti, che non ha attinenza alla realizzazione dei progetti del PNRR.

Più in generale le **inevitabili complicazioni burocratiche** rischiano di determinare **gravi carenze nell’azione del Governo**.

In primo luogo si evidenzia l’inopportunità della ridenominazione del Ministero dello sviluppo economico in **Ministero delle imprese e del made in Italy**. La nuova denominazione restituisce una **visione parziale delle missioni del ministero** e **ne affievolisce il ruolo**, sottovalutando precisi settori delle attività economiche italiane quali le telecomunicazioni e, soprattutto, l’approccio che in questi anni si è avuto con Industria 4.0., mentre la **precedente**

**denominazione** evidenziava una più complessiva e maggiore incisività sui diversi aspetti delle attività produttive, facendo riferimento ad **una sfera di competenze orientate**, più in generale, **allo sviluppo economico del Paese nel suo complesso**.

Quanto alla nuova denominazione del **Ministero delle politiche agricole**, alimentari e forestali, non condivisa, ci si domanda se **il concetto di “sovranià alimentare”**, oltre a indicare un chiaro **approccio ideologico**, stia a significare anche promozione della filiera corta, del giusto prezzo dei prodotti e dell'agricoltura sostenibile, non essendoci indicazioni in tal senso nel novero delle funzioni attribuite al dicastero, dal momento che non è presente – come invece **chiesto dal PD-IDP** - alcun richiamo della strategia europea **“Farm to fork”** ovvero al piano decennale predisposto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso **un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente**. Una strategia che deve riguardare l'intera filiera alimentare, dalla produzione al consumo, passando naturalmente per la distribuzione. Non dunque un capitolo ma un filo conduttore che, nel definire il riordino del Ministero, **il Governo, per scelta, ha deciso di omettere**.

Il **PD-IDP** considera altresì **un errore grave** aver abbandonato **la denominazione di Ministero della transizione ecologica**, c'è invece la necessità e l'urgenza di avviare tale transizione nel nostro Paese, attraverso l'adozione di misure concrete, anche nel **rispetto degli impegni assunti a livello europeo e internazionale**. Nel rammentare che il Piano nazionale di ripresa e resilienza destina circa **il 40 per cento delle risorse proprio alla transizione ecologica**, si esprime la preoccupazione che il cambiamento di denominazione del ministero tradisca in realtà la **volontà di smontare una parte rilevante del PNRR**, in particolare il Ministero in oggetto è interessato da progetti e riforme che afferiscono a 4 delle 6 missioni del PNRR e, con riferimento alla missione 3 Infrastrutture per una **mobilità sostenibile**, dovrà saper gestire oltre 41 miliardi di euro.

Non dobbiamo dimenticare che, con questo provvedimento, viene a **manca l'indicazione di un Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale** proprio nel momento in cui il Paese si trova a gestire le **risorse del PNRR**, tenendo conto che gran parte di tali fondi - se consideriamo **“Italia Domani”**, 40,29 miliardi di euro, il 21,05% del totale del Piano - è proprio destinata a questa missione.

Con riguardo alla nuova denominazione del **Ministero dell'istruzione**, precisato che **il Partito democratico non è in alcun modo contrario al merito**, tuttavia non è chiarito cosa debba intendersi esattamente per “promozione e valorizzazione del merito”, considerato che la scuola deve accompagnare tutti tenendo in considerazione che **non tutti partono da identiche condizioni**. “Perché, alla fine – **ha evidenziato Gianni Cuperlo (PD-IDP)** – il tema sta nel comprendere che **il merito, senza parità di condizioni, mezzi e risorse** e – se parliamo di istruzione – di libri, di laboratori, di borse di studio, di contesti di accoglienza e di inclusione, **si riduce a quella misera cosa che è il privilegio** (di nascita, di reddito o di potere)”.

“La verità è che a questa maggioranza **interessa di più marcare un'identità che risolvere i problemi**” ha ribadito **Simona Bonafè (PD-IDP) annunciando il voto contrario del Partito Democratico**. “Abbiamo fatto il nostro lavoro di opposizione, preparando emendamenti per migliorare questo vostro atto: tutti bocciati, senza appello. Non ci stupisce. Avete vinto le elezioni, avete una maggioranza per governare, sappiate però che continueremo a essere vigili, perché **nessuna maggioranza può far tornare indietro il nostro Paese**”

*Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” [AC 547](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

*Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali*

*Si segnalano gli [interventi dei deputati del PD-IDP nelle Commissioni in sede consultiva](#).*

## **MODIFICHE ALL’ART. 2 DEL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 300 (ART. 1)**

La disposizione, fermo restando il numero complessivo di dicasteri pari a 15, reca la mera indicazione della **nuova denominazione di 5 ministeri**. A tal fine, modifica l'[articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), che disciplina l'**organizzazione del Governo**, e specificatamente nella parte recante l’elenco dei ministeri.

## **MODIFICHE AL D.LGS 230/21 ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE (ART. 1-BIS)**

Con questa modifica introdotta in Commissione, le **comunicazioni mensili** relative al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dell’Assegno unico e universale, oltre che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, sono **da indirizzare anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia**

## **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (ART. 2)**

Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di **Ministero delle imprese e del *made in Italy***. Conseguentemente, vengono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 e al [decreto-legge n. 22 del 2021](#), relativo al **Comitato interministeriale per la transizione digitale** (CITD), al fine di prevedere che lo stesso sia presieduto, in alternativa al Presidente del Consiglio, dalla Autorità delegata (anziché dal Ministro) per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

Quanto alle **attribuzioni**, queste vengono integrate con la previsione che il Ministero “contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del *made in Italy* in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze degli altri dicasteri interessati<sup>1</sup>”. Infine, una **clausola di chiusura**, prevede che le nuove denominazioni Ministro e/o Ministero delle imprese e del *made in Italy* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro e/o Ministero dello sviluppo economico.

---

<sup>1</sup> Ministero affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste e Ministero del turismo.

## **MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (ART. 3)**

Cambia la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**. Vengono così apportati i conseguenti adeguamenti al decreto legislativo. n. 300 del 1999. Quanto alle **attribuzioni**, si prevede che il Ministero eserciti “le funzioni e i compiti spettanti allo Stato **in materia di tutela della sovranità alimentare**, che esso esercita garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali”.

Anche questa disposizione stabilisce, infine, una analoga **clausola di chiusura**, in base alla quale le nuove denominazioni sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le pregresse denominazioni di Ministro e/o Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (ART. 4)**

Il **Ministero della transizione ecologica** viene denominato **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**. In linea con la richiamata denominazione, sono apportate le necessarie modifiche di coordinamento normativo, allo scopo di richiamare espressamente la generale **competenza del Ministero** inerente alla “individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili”. Per completezza normativa vengono aggiornate anche le denominazioni degli altri dicasteri. Viene inoltre previsto, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame in Commissione, **un incremento fino ad un massimo di 30 unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro** dell'ambiente e della sicurezza energetica in relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica del Paese.

## **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (ART. 5)**

Si modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), ripristinando la precedente: **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**. Anche in questo caso, si dispone che le nuove denominazioni di Ministro e/o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostituiscano, a ogni effetto e ovunque presenti, le precedenti denominazioni<sup>2</sup>.

## **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (ART. 6)**

La denominazione del Ministero dell'istruzione viene modificata in **Ministero dell'istruzione e del merito**. In via di sintesi, oltre alle previsioni volte a raccordare la normativa vigente con la nuova denominazione, dal punto di vista sostanziale occorre segnalare: circa le

---

<sup>2</sup> È, pertanto, abrogato l'articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2021, che aveva introdotto la denominazione ora modificata.

attribuzioni, da un lato l'aggiunta della “**promozione del merito**” alla preesistente “valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale”; dall'altro lato, l'inserimento anche della “**valorizzazione del merito**”, oltre al preesistente “incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti”, fra le finalità delle esperienze formative alla cui realizzazione il Ministero deve offrire supporto<sup>3</sup>.

Sotto il profilo organizzativo poi viene portato da 25 a **28 il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale** presenti nell'ordinamento del Ministero, recependo quanto già previsto dal decreto-legge n. 77 del 2021<sup>4</sup>.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state poi introdotte due ulteriori modifiche: si precisa espressamente che la riorganizzazione del Ministero possa essere operata anche tramite il **procedimento semplificato** previsto dall'art. 13 del decreto-legge in esame; si incrementa di 1,28 milioni di euro a decorrere dal 2023 la **dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione** collegati alle **tre posizioni di livello dirigenziale generale**.

### **MINISTERO DELLA SALUTE (ART. 6-BIS)**

Con questa disposizione, introdotta durante in Commissione, si prevede l'**incremento di 1 unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale** del Ministero della salute, con contestuale **riduzione di 4 posizioni** di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di **un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali** disponibili a legislazione vigente. Si prevede inoltre una **nuova articolazione** del Ministero in **4 dipartimenti** e un numero di **uffici dirigenziali generali di 12 unità**.

Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, si fanno salve le disposizioni dei regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA (ART. 6-TER)**

Una modifica, approvata in Commissione, stabilisce che il contingente di **16 unità di personale degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze** opera a decorrere dall'anno **2023**, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Viene così modificato l'articolo 50 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

<sup>4</sup> L'articolo 64, comma 6-sexies, del [decreto-legge n. 77 del 2021](#) ha istituito infatti tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero che, nelle more dell'adozione del regolamento di riorganizzazione, sono temporaneamente assegnate nel numero di una all'Ufficio di gabinetto e di due ai rispettivi dipartimenti, per lo svolgimento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all'attuazione del PNRR.

<sup>5</sup> L'ufficio di cui all'art. 10 del regolamento di cui al [D.P.R 3 luglio 2003, n. 227](#).

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR (ART. 7)

Si prevede<sup>6</sup> la **possibilità di conferire incarichi dirigenziali, anche in deroga** ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della **Presidenza del Consiglio dei ministri**, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla **struttura per le politiche spaziali e aerospaziali**. Con la modifica in esame, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali in deroga, originariamente consentita in sede di prima applicazione, è ora consentita **fino al 31 dicembre 2026**.

Inoltre, si precisa che il **Servizio centrale per il PNRR**, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, opera altresì **a supporto** delle funzioni e delle attività attribuite **all'Autorità politica delegata in materia di PNRR**. A tale proposito si ricorda che il Governo in carica ha individuato tale autorità nel Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORITÀ DELEGATA (ART. 8)

La norma consente di ricomprendere – **tra le funzioni di governo** esercitabili dall'**Autorità delegata** per l'esercizio delle funzioni riguardanti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e in materia di cybersicurezza – le **funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri**, con funzioni di Segretario del medesimo Consiglio<sup>7</sup>.

## ISTITUZIONE DEL CIMIM (ART. 9)

Viene istituito il **Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM)**, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di **promozione e internazionalizzazione** delle imprese italiane, al fine di valorizzare il *made in Italy* nel mondo.

Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo **co-presiedono**, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o un Presidente di Regione o di Provincia autonoma da lui delegato. Il Comitato deve essere **convocato** dai presidenti con cadenza almeno **quadrimestrale**.

Si interviene sull'istituto Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – **ICE**, quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per effetto delle modifiche tali poteri sono esercitati, per le materie di rispettiva competenza, **di concerto** – e non più d'intesa, come previsto dalla

---

<sup>6</sup> L'articolo 7, comma 1, modifica l'articolo 31, comma 1 secondo periodo, del D.L. n. 36 del 2022 (L. n. 79/2022)

<sup>7</sup> Si modifica in tal senso il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge n. 124 del 2007.

normativa previgente – con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene previsto che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sia periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività della **SIMEST**, anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al CIMIM.

Si dispone che anche il **SACE S.p.A.** consulti preventivamente – oltre che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – anche il Ministero delle imprese e del *made in Italy* in ordine alle decisioni da assumere.

## **STRUTTURADI SUPPORTO E TUTELADEI DIRITTI DELLE IMPRESE (ART. 10)**

Si amplia l'ambito di applicazione della disposizione<sup>8</sup> che consente al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nei **procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale**, di adottare ogni atto o provvedimento necessario, **in sostituzione dell'amministrazione proponente**, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. Il Ministero può esercitare questo potere quando gli **investimenti** hanno un **valore superiore a 25 milioni di euro** – e non a 50 milioni di euro, come previsto dalla norma previgente – e in relazione ai procedimenti aventi ad oggetto investimenti caratterizzati da **significative ricadute occupazionali**.

Ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, viene inoltre istituita una **struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese** presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con una modifica introdotta in Commissione, si è inoltre specificato che **il Ministero**, nell'esercitare i poteri sostitutivi, resta **estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio** discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti che restano imputati in capo all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi. Con un'ulteriore modifica si è infine specificato che, **nell'esercizio dei poteri sostitutivi**, il **Consiglio dei ministri** si possa a sua volta sostituire al Ministero delle imprese **solo in caso di inerzia o ritardo** ascrivibile a questo.

Nell'ambito delle mansioni attribuite alla struttura, è previsto che essa svolga il **monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi** perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, garantendo la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.

## **TITOLARITÀ DEL PORTALE “ITALIA.IT” (ART. 10-BIS)**

Il Ministero del Turismo detiene la **titolarità del portale “Italia.it”**, i diritti connessi al dominio stesso e la relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare

---

<sup>8</sup> V. [articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2022, n. 91](#). Al di fuori dei casi in cui si applica l'[articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#) (per l'attuazione del PNRR), la disposizione opera in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni.

strategicamente la sua strutturazione e la promozione delle politiche turistiche nazionali attraverso il portale stesso<sup>9</sup>.

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA– CITE (ART. 11)

Sono previste una serie di modifiche all'articolo 57-*bis* del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), il cosiddetto “**codice dell'ambiente**”.

In particolare, viene modificata l'organizzazione del **Comitato interministeriale per la transizione ecologica** (CITE) in modo di coinvolgere l'istituendo Ministero delle imprese e del *made in Italy*, tenuto conto dei riflessi prodotti sul settore produttivo dalla transizione ecologica e dall'attuale contesto di crisi energetica, nonché di integrarvi le materie contemplate dal **Piano per la transizione ecologica**.

Nel dettaglio si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare la **Presidenza del CITE** anche al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per la trattazione di materie concernenti la politica industriale, e allo stesso tempo di adeguare le denominazioni dei Ministri che compongono il CITE.

Si **estende l'ambito** oggettivo del Piano della transizione ecologica. Quest'ultimo, in particolare, viene denominato **Piano della transizione ecologica e della sicurezza energetica** e può riguardare anche le politiche concernenti: il sostegno e lo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno e la sicurezza energetica.

Si specifica che il Piano **si limita** ad indicare le relative **fonti di finanziamento come già previste dalla normativa vigente**.

Infine, si prevede che il **regolamento interno del CITE** sia adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta sia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Nel corso dell'esame in Commissione, è stata aggiunto l'obbligo di pubblicare **le deliberazioni del CITE** sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mentre **il PD-IDP** aveva chiesto anche **la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale**, per avere la certezza e l'ufficialità degli atti.

Nelle more dell'adozione del decreto, si continua ad applicare il regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

## POLITICHE DEL MARE (ART. 12)

La norma attribuisce al **Presidente del Consiglio dei ministri** le **funzioni** di coordinamento, indirizzo e promozione delle **politiche del mare**<sup>10</sup>. Si prevede, a tal fine, all'istituzione del **Comitato interministeriale di coordinamento delle politiche del mare (CIPOM)**, con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi

---

<sup>9</sup> L'art. 10-*bis*, inserito in Commissione in sede referente introduce un nuovo comma 1-*bis* nell'art. 54-ter del d.lgs. n. 300/1999.

<sup>10</sup> Si prevede con un articolo aggiuntivo nel [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303](#)



strategici delle politiche del mare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni.

Si prevede che il **Comitato** elabori e approvi il **Piano per il mare**, che ha durata **triennale** e **indirizza l'azione di governo** al fine della tutela e valorizzazione della risorsa costituita dal mare, dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico, nelle sue molteplici articolazioni anche in ambito energetico, valorizzando altresì le vie del mare e lo sviluppo del sistema portuale. Il **Piano definisce**, inoltre, i **criteri di coordinamento delle politiche** volte a migliorare la **continuità territoriale**, al fine di superare gli svantaggi della condizione di insularità e valorizzare le economie delle isole minori; e si occupa tra l'altro della **valorizzazione del demanio marittimo**, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Una relazione sullo stato di attuazione del Piano è inviata alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno. Si prevede infine che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il **supporto tecnico e organizzativo** alle attività del Comitato anche mediante il ricorso a esperti.

### **ACCORDI PER IL RAPPORTO DI IMPIEGO DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ART. 12-BIS)**

La nuova disposizione, inserita in Commissione, è volta ad **integrare la delegazione di parte pubblica** che partecipa alle procedure relative alla definizione degli accordi che definiscono il rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, inserendo anche la presenza dei Ministri dell'Interno e della Giustizia<sup>11</sup>.

### **PROCEDURE PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI (ART. 13)**

La norma stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e **fino al 30 giugno 2023** i regolamenti di organizzazione dei ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **in deroga al procedimento ordinario**<sup>12</sup> che prevede regolamenti governativi di delegificazione, anche alla luce della **riserva di legge** "relativa" in materia dell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione. Per quanto concerne il **procedimento di adozione del DPCM**, la disposizione in esame richiede la **proposta** del Ministro competente di **concerto** con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la **delibera da parte del Consiglio dei ministri**. La disposizione esplicita che sui decreti di organizzazione è richiesto il **parere** obbligatorio **del Consiglio di Stato**, mentre non è previsto il **parere delle Commissioni parlamentari**.

### **SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE DEL MEF (ART. 13-BIS)**

La norma, approvata in Commissione, dispone la **soppressione della Commissione medica superiore** del Ministero dell'economia e delle finanze e ne **trasferisce le relative funzioni all'INPS** a decorrere dal 1° giugno 2023. Contestualmente, differisce dal 1°

---

<sup>11</sup> All'art. 11, co. 3, lettera a), della [legge 28 aprile 2022, n. 46](#)

<sup>12</sup> Stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della L. 400/1988, nonché dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

gennaio al 1° giugno 2023 anche la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS.

## **CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE (ARTT. 14 E 15)**

La **clausola di neutralità finanziaria**, in base alla quale il provvedimento non doveva comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, è stata **superata con l'incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione** dei ministri dell'ambiente e dell'istruzione

---

Prima lettura Camera [AC 547](#)

Prima lettura Senato [AS 393](#)

### [Legge n. 204 del 16 dicembre 2022](#)

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.*

[Testo del D-L 11 novembre 2022, n. 173, con aggiornamenti](#)

<b>Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare</b>			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	0 (0%)	15 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	11 (100%)	0 (0%)
FDI	84 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	44 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	43 (100%)	0 (0%)
MISTO	2 (33,3%)	2 (33,3%)	2 (33,3%)
NM-M	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	60 (100%)	0 (0%)